

l'importanza di un utilizzo prudente delle risorse naturali e della protezione dell'ecosistema globale, uniti alla prosperità economica e ad uno sviluppo sociale equilibrato, per garantire uno sviluppo sostenibile;

la necessità di sganciare le pressioni ambientali dalla crescita economica, rispettando la diversità di condizioni nelle varie regioni dell'Unione europea;

la particolare delicatezza di alcuni settori chiave della tutela ambientale come i cambiamenti climatici, la biodiversità, il rapporto tra salute, ambiente e qualità della vita, lo sfruttamento delle risorse naturali e lo smaltimento dei rifiuti;

la consapevolezza dell'incidenza delle attività umane sulle concentrazioni dei gas ad effetto serra, con il conseguente innalzamento delle temperature su scala mondiale e perturbazioni del clima;

l'esistenza di un nesso tra degrado dell'ambiente e talune malattie umane e, di conseguenza, la necessità di prendere in considerazione il rischio potenziale derivante dalle emissioni in atmosfera, dalle sostanze chimiche pericolose, dai pesticidi e dall'inquinamento acustico;

l'estrema attenzione che merita di essere dedicata all'ambiente urbano, nel cui contesto vive il 70 per cento della popolazione e occorrono sforzi concertati per garantire un ambiente e una qualità di vita migliori nelle città;

la necessità di adottare un intervento razionale ed efficace per quanto concerne la produzione e lo smaltimento dei rifiuti, il cui trend di crescita rischia di raggiungere il livello di saturazione dell'ambiente;

ancora l'Unione europea, con l'approvazione del libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», ha segnalato un percorso chiaro per l'adozione di una

politica dei trasporti e delle infrastrutture che coniughi l'efficienza del sistema con una corretta sostenibilità ambientale;

in ambito comunitario è stata data sempre una grande attenzione alla tutela degli habitat e alla conservazione delle specie animali e vegetali, da ultimo con la creazione di un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa, denominato « Natura 2000 »;

è significativo il ruolo che l'Unione e le imprese europee svolgono nello sfruttamento predatorio di foreste ed attraverso l'importazione di legname illegale provenienti da aree di conflitto, e i processi di certificazione di risorse quali il processo di Kimberely per i diamanti cosiddetti insanguinati;

impegna il Governo:

a sostenere, in vista della Conferenza delle Parti della Convenzione sui Mutamenti Climatici che si terrà a Milano a dicembre, la politica dell'ambiente, della salute e della protezione dei consumatori nel pieno rispetto degli orientamenti dell'Unione europea, in particolare in materia di applicazione del protocollo di Kyoto sul cambio climatico, di istituzione di un regime di responsabilità ambientale come indicato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 14 maggio 2003, e di mantenimento della moratoria *de-facto* sull'introduzione di OGM al fine di preservare la tradizione rurale e l'economia agricola europea;

a promuovere a livello comunitario e a perseguire in ambito nazionale una politica ambientale basata, tra l'altro su:

adozione di una politica energetica basata sul ricorso ad energie rinnovabili e alla diffusione ed incentivazione degli interventi per il risparmio energetico;

indirizzare la politica nei trasporti verso la mobilità sostenibile, attraverso un riequilibrio modale che benefici i sistemi

di trasporto a minore impatto ambientale, lo sviluppo del cabotaggio costiero, la riduzione del consumo di territorio, lo sviluppo dei sistemi di trasporto collettivo;

orientamento della politica delle infrastrutture e della mobilità mediante un sistema di regole, incentivi ed un regime di tariffazione delle infrastrutture europee a sostegno dell'efficienza, del risparmio energetico, della logistica integrata, della sostenibilità ambientale e del riequilibrio modale per lo sviluppo del trasporto ferroviario e del cabotaggio;

modifica della politica degli investimenti nelle reti di trasporti transeuropee (TENS), al fine di assicurare l'integrazione europea, che dovrà essere coerente a politiche di riequilibrio modale, di efficienza d'uso delle reti, assicurando priorità alla riqualificazione, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture esistenti;

inserimento della realizzazione degli investimenti infrastrutturali proposti dalla Commissione europea in un quadro coerente di indicatori ambientali e di sostenibilità dei territori attraversati, assicurando la partecipazione dei cittadini nei processi di decisione;

iniziative volte a favorire una politica della vivibilità urbana che tenga conto dei miglioramenti connessi ad una riduzione del trasporto motorizzato privato e dell'inquinamento acustico e ad un più corretto ed efficiente uso degli impianti di riscaldamento e di condizionamento;

adozione di una corretta azione di salvaguardia e tutela del territorio, basata sui principi della prevenzione e del rispetto delle zone a rischio sismico e idrogeologico;

prosecuzione delle strategie di azione comunitarie finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti, alla crescita del riuso e riciclo dei materiali, nonché ad un corretto smaltimento dei rifiuti medesimi;

implementazione dell'azione comunitaria di tutela degli habitat, degli ecosistemi e della biodiversità, anche attraverso l'ampliamento della rete delle aree protette riconosciute a livello comunitario e un più rigoroso rispetto delle direttive « Uccelli » (79/409) e « Habitat » (92/43) in materia di tutela degli animali selvatici e dei loro habitat;

istituzione di un fondo comunitario finalizzato alla gestione dei siti di Rete Natura 2000;

valorizzazione e tutela delle risorse idriche, in modo che un uso razionale e responsabile ne consenta la fruibilità da parte di tutti i cittadini comunitari;

a farsi promotore di una politica comunitaria finalizzata alla tutela degli animali, sia sotto il profilo della conservazione della natura, sia per garantirne il benessere in ogni condizione, comprese quelle che prevedono il loro sfruttamento, sostenendo in particolare:

a) nell'ambito del trasporto degli animali vivi destinati alla macellazione o all'ingrasso, la definizione di un limite massimo complessivo di trasporto di 8 ore o 500 km;

b) nell'ambito della politica europea sulle sostanze chimiche, ogni sforzo mirato ad evitare l'uso degli animali nei test sfruttando appieno le informazioni già esistenti, l'uso di test che non prevedano l'uso di animali e l'applicazione del principio di precauzione;

c) nell'ambito dei negoziati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), lo sviluppo di un regime obbligatorio di etichettatura riportante le condizioni di benessere degli animali, applicabile a Paesi terzi;

d) nell'ambito della Conferenza Intergovernativa per la redazione della Costituzione europea, che la tutela degli animali, già prevista dal Protocollo allegato al Trattato, sia inserita come priorità nella legislazione e nella politica comuni-

taria, includendola tra gli obiettivi dell'Unione europea e integrandola in tutti gli ambiti pertinenti;

ad assumere le necessarie misure in ordine alle responsabilità ambientali dell'Unione ai di fuori del territorio dell'Unione stessa;

a correggere le inadempienze in materia di diritto ambientale considerando che l'Italia è il secondo paese dell'Unione per numero di procedimenti d'infrazione aperti relativi alla cattiva applicazione di direttive ambientali;

a completare la disciplina europea in materia di OGM con l'adozione di una adeguata regolamentazione per assicurare la tutela delle coltivazioni biologiche e convenzionali, introdurre la responsabilità del danno ed affermare la « tolleranza zero » in materia di contaminazione delle sementi; a riformare la politica comunitaria con la revisione delle organizzazioni comuni di mercato per i prodotti mediterranei e in particolare per l'olio d'oliva, il vino e l'ortofrutta; ad approvare e dotare di idonee risorse finanziarie il Piano europeo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, quale parte integrante della riforma di medio termine della PAC; nell'ambito del semestre di presidenza italiana a sostenere nella conferenza ministeriale WTO di Cancun la linea negoziale rivolta ad affermare il principio di precauzione in materia di OGM, la difesa ed il riconoscimento internazionale delle produzioni di qualità e a denominazione d'origine e l'abbattimento delle misure tariffarie che ostacolano lo sviluppo agricolo dei Paesi del terzo Mondo;

a promuovere politiche di accoglienza e integrazione riguardo all'immigrazione che siano una risposta coerente al progetto dell'Europa come spazio di consolidamento ed estensione dei diritti civili e politici e di rafforzamento dei diritti sociali e del lavoro, in armonia con quanto previsto dalla Carta Sociale Europea (Strasburgo 3 maggio 1996) anche

attraverso dispositivi quali il reddito di cittadinanza.

(6-00077) (*Testo modificato nel corso della seduta*) « Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Zanella ».

La Camera,

premesso che:

la Dichiarazione di Barcellona del 1995, con il relativo programma, segna l'avvio della fase costituente il Partenariato euromediterraneo e stabilisce i fini e le modalità del partenariato tra l'Unione europea ed i Paesi terzi del bacino mediterraneo articolandoli in tre settori di attività:

cooperazione politica e di sicurezza;

cooperazione economica e finanziaria;

cooperazione nei settori sociale, culturale e umano;

la Dichiarazione ha poi fissato l'obiettivo della creazione di una zona di libero scambio entro il 2010;

considerato che, dal 1995 diverse iniziative hanno contribuito a rafforzare il dialogo parlamentare ed a far maturare una comune politica mediterranea;

nel 1998 è stato costituito il Forum parlamentare euromediterraneo che riunisce delegazioni delle Assemblee dei 27 Paesi (15 stati membri dell'UE e 12 Paesi mediterranei aderenti al processo di Barcellona);

il Parlamento europeo nell'aprile del 2002 ha approvato una risoluzione nella quale si propone la creazione di un'Assemblea Parlamentare Euromediterranea, proposta accolta, dai ministri degli esteri euromediterranei, a Valencia;

rilevato che, il Parlamento italiano a seguito della Conferenza di Barcellona, ha sempre svolto un ruolo propulsivo nella cooperazione parlamentare in favore di una stabile politica del mediterraneo;

in particolare Camera e Senato hanno promosso, fra l'altro, la costituzione della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti euromediterranei;

considerato che, l'Assemblea Parlamentare Euromediterranea è un obiettivo strategico rilevante per la cooperazione, il partenariato e per una politica di pace;

è stata costituita nel 2002, presso la Camera dei Deputati, l'associazione dei parlamentari euromediterranei (APE) con il chiaro obiettivo di sostenere le iniziative del suddetto Forum dei parlamentari;

nell'ottobre del 2002 l'APE ha promosso in Sicilia il primo incontro, alla presenza di 14 delegazioni di parlamentari dei Paesi Mediterranei e del Presidente della Camera Casini, ove si è stabilito di concorrere a far crescere il consenso fra le popolazioni dei Paesi aderenti alla Dichiarazione di Barcellona;

in preparazione dell'istituzione dell'area di libero scambio è necessario dare forza e sostegno al Forum dei parlamentari promosso dall'Unione europea se-

condo una precisa premessa politico-culturale fondata sulla fraternità per dare consistenza e valore all'uguaglianza ed alla libertà, presupposti di pace e cooperazione;

considerato che, nel prossimo mese di ottobre è previsto il V Forum parlamentare euromediterraneo che avrà luogo a Creta per iniziativa del Parlamento ellenico e dovrebbe deliberare la sua trasformazione nell'Assemblea;

impegna il Governo

a favorire durante il semestre di presidenza italiana, il processo costituente dell'Assemblea Parlamentare Euromediterranea in modo che durante la Conferenza ministeriale di Napoli (prevista per il prossimo dicembre 2003) si possa sancire definitivamente la trasformazione del Forum dei Parlamentari Euromediterranei nel nuovo organismo istituzionale.

(6-00078) « Grillo, Kessler, Burani Procaccini, Gambale, Lo Presti, Boato ».

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA COMUNITÀ FRANCESE DEL BELGIO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, CON ALLEGATI, FATTO A VENEZIA IL 31 AGOSTO 2000 (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (3234-B)

(A.C. 3234-B - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3234-B - Sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 7.140 euro annui ad anni alterni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, CON ALLEGATO, FATTO A MONTEVIDEO IL 13 MARZO 2001 (3825)

(A.C. 3825 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di cui all'articolo 18 dell'Accordo avvenga in Uruguay.

(A.C. 3825 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay, con allegato, fatto a Montevideo il 13 marzo 2001.

(A.C. 3825 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3825 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 15.790 ogni quattro anni a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3825 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM DI INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL COMANDO SUPREMO DELLE FORZE ALLEATE IN ATLANTICO RIGUARDO ALLA BANDIERA DELL'UNITÀ PER RICERCHE COSTIERE DELLA NATO, CON ANNESSO 1, FIRMATO A ROMA IL 15 MAGGIO 2001 ED A NORFOLK IL 20 GIUGNO 2001 (3593)

(A.C. 3593 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3593 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum di Intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Comando Supremo delle Forze Alleate in Atlantico riguardo alla bandiera dell'unità per ricerche costiere della NATO, con Annesso 1, firmato a Roma il 15 maggio 2001 ed a Norfolk il 20 giugno 2001.

(A.C. 3593 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di Intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VIII dello stesso Memorandum.

(A.C. 3593 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. È istituito presso il Ministero della difesa il Registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale.
2. Nel Registro di cui al comma 1 è iscritto il naviglio delle amministrazioni

dello Stato adibito a servizio governativo non commerciale, il cui personale non è ad ordinamento militare.

3. Le unità ed i mezzi navali, iscritti nel Registro, inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano caricato al centro della banda bianca dell'emblema araldico della Repubblica italiana.

(A.C. 3593 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto

del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede all'emanazione delle norme di attuazione della presente legge.

(A.C. 3593 - Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 847 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL TURKMENISTAN, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, PROTOCOLLO ED ATTO FINALE, FATTO A BRUXELLES IL 25 MAGGIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (3764)

(A.C. 3764 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3764 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo ed atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998.

(A.C. 3764 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,

in conformità a quanto disposto dall'articolo 100 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3764 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.820 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3764 — Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1754 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZ-
BEKISTAN SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA,
FATTO A TASHKENT IL 26 NOVEMBRE 1999 (3765)**

(A.C. 3765 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

nel presupposto che i colloqui bilaterali e la prima riunione del comitato paritetico di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, dell'Accordo, avvengano, nell'anno 2003, in Uzbekistan.

(A.C. 3765 – Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione in materia di difesa, fatto a Tashkent il 26 novembre 1999.

(A.C. 3765 – Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3765 – Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 48.125 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-

2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3765 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO, FATTO A ROMA IL 21 MARZO 2002 (3921)

(A.C. 3921 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3921 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002.

(A.C. 3921 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3921 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 122.100 euro per l'anno 2003, di 117.310 euro per l'anno 2004 e di 122.100 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3921 - Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ — UFFICIO REGIONALE PER L'EUROPA, FIRMATO A ROMA IL 3 MAGGIO 2002 (3934)

(A.C. 3934 — Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3934 — Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità — Ufficio regionale per l'Europa, firmato a Roma il 3 maggio 2002.

(A.C. 3934 — Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3934 — Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 1.342.800 per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3934 — Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 14 NOVEMBRE 2001 (3917)

(A.C. 3917 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3917 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 2001.

(A.C. 3917 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

(A.C. 3917 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 16.890 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsio-

nale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 3917 - Sezione 5)

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.